Giovedì 18 giugno 2020

P9_TA(2020)0155

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 maggio 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/101, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (C(2020)03428 — 2020/2668(DEA))

(2021/C 362/37)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)03428),

— vista la lettera in data 29 maggio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 9 giugno 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), e in particolare l'articolo 105, paragrafo 14,

— visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE ([2]) della Commissione,

— visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 22 aprile 2020 dall'Autorità bancaria europea (ABE/RTS/2020/04) in conformità dell'articolo 105, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013,

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

A. considerando che l'atto delegato modifica temporaneamente il quadro bancario prudenziale in risposta all'epidemia di COVID19; in particolare per attenuare l'impatto dell'estrema volatilità dei mercati sul quadro di valutazione prudente, l'atto delegato aumenta il fattore di aggregazione utilizzato per calcolare l'importo totale aggiuntivo degli aggiustamenti di valutazione («AVA») nell'ambito dell' «approccio fondamentale» dal 50 % al 66 % fino al 31 dicembre 2020 per consentire agli enti di far fronte all'attuale estrema volatilità dei mercati; ciò ridurrà l'importo totale degli AVA, riducendo così l'importo detratto dal capitale primario di classe 1 degli enti;

B. considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di garantire un rapido alleggerimento dei requisiti patrimoniali per le istituzioni ancora in questo trimestre e fino alla fine dell'anno;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.